

# L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

REDAZIONE: M. J. DE JOHANNIS — R. A. MURRAY — M. PANTALEONI

Anno XLI - Vol. XLV

Firenze-Roma, 14 Giugno 1914

{ FIRENZE: 31, Via della Pergola  
ROMA: 4, Via Ludovisi

N. 2093

**SOMMARIO:** Per la Scuola, ROBERTO A. MURRAY. — L'avveduta prudenza, J. — La tutela degli emigranti e l'articolo 13 *ter* della legge 17 luglio 1910, LANFRANCO MAROI. — Sulla delinquenza minorile. — Lo sviluppo della cooperazione in Inghilterra e in Germania. — RIVISTA BIBLIOGRAFICA: C. VACHER DE LAPOUGE, *Necker économiste*. — La Relazione dell'On. Camera sui provvedimenti tributari. — Il testo dell'accordo per i Tripolitani in Tunisia. — L'inchiesta sulle ferrovie. — Le Gabelle nel 1912-13. — RIVISTA ECONOMICA: Le finanze pubbliche in Svizzera. — Gli scioperi in Russia nel 1913. — Norme per il pagamento delle sovvenzioni chilometriche vincolate e cedute a terzi. — MERCATO MONETARIO E RIVISTA DELLE BORSE. — PROSPETTO QUOTAZIONI, VALORI, CAMBI, SCONTI E SITUAZIONI BANCARIE.

## PER LA SCUOLA.

Il disegno di legge sui provvedimenti per l'istruzione media classica, tecnica, nautica e normale presentato una prima volta dall'onorevole Credaro nella seduta del 22 aprile 1913, una seconda, con qualche modificazione, il 3 febbraio 1914; e, rimaneggiato ancora dal nuovo ministro della P. I. on. Daneo, una terza volta nella seduta del 7 maggio 1914, è riuscito ad arrivare finalmente alla discussione il 3 del corrente mese. Ma, sembra che la fortuna sia poco propizia a questo famoso progetto, per i ritardi che la discussione stessa ha subito per un tentativo di infelice ostruzionismo socialista ai progetti tributari!

E, a dirla francamente, fortuna non merita. Crediamo che lo stesso ministro on. Daneo, che oggi si è trovato questo inciampo ed è stato costretto, dagli eventi, a saltarlo, sia il primo, nel suo intimo, a disapprovarlo.

Dopo tante discussioni sulle riforme necessarie alle nostre scuole, elementari, medie e superiori, che si agitano da molti anni nel nostro paese; non siam giunti ad ottenere dal Parlamento che la discussione sull'insegnamento religioso nelle scuole elementari, una semi-riforma dell'istituto dell'insegnamento libero negli Istituti d'istruzione superiore, e la discussione dell'attuale progetto che si riferisce al miglioramento delle condizioni economiche degli insegnanti delle scuole medie, facendo esclusione per quelli militari e per gli istituti pareggiati.

Chi vorrà negare che il Parlamento — almeno in tema di istruzione — non abbia voluto dare, una volta tanto, ragione a quelli che si deliziano di ricerche etimologiche, preferendo la politica del *dire* a quella del *fare*?

Così i molti discorsi — e non possiam negare che ve ne furon dei belli — sull'insegnamento religioso nelle scuole elementari, lasciarono il tempo che avevan trovato; così le discussioni

sui conferimenti delle libere docenze, suscitate dagli inconvenienti ben gravi verificatisi per il loro dilagare specie in talune Università, e in particolare sulle discipline delle facoltà di medicina e chirurgia, ad altro non approdarono che ad aumentare le formalità del conferimento, senza pervenire ad un loro serio controllo; così le discussioni sulla scuola media — che, forse, fra tutti i gradi dell'insegnamento, rappresenta quello che ha maggiore importanza sociale — ad altro non ci han portato che ad un infelice progetto sullo stato economico degl'insegnanti e alla promessa di un disegno di legge per la sua riforma didattica.

\*\*

Noi non intendiamo criticare l'operato del ministro Daneo nella persona di questi. La colpa non è sua, perchè è una semplice comparsa in questa commedia. E' di tutto il Parlamento, è di tutti noi.

Di tutto il Parlamento, perchè su 508 deputati, 500 non hanno idee dei problemi della scuola: potrem dire non sanno che sia la scuola. Né le cose vanno molto meglio in Senato, nonostante che vi sieno illustri rappresentanti dell'insegnamento superiore.

Di tutti noi, — e vogliam dire di tutti noi insegnanti — perchè la maggioranza nostra grandissima, dell'insegnamento non vede che il lato pratico e materialistico e non il lato suo idealistico.

Coloro che hanno la pratica dell'insegnamento — e specialmente di quello medio — sanno quanto sia dolorosa per chi dell'insegnamento medesimo si fa una missione, un apostolato; chi vorrebbe che gli istituti di cultura fossero focolai di sapere!

Vi trova da una parte individui fiacchi, diffidenti, egoisti per forza di cose, sovraccarichi di ore d'insegnamento, poco remunerati, nemici

della scuola, di loro stessi, degli studenti. Dall'altra torme di individui per i quali lo studio (in troppa gran parte ridotto a una serie di esercizi di memoria, senza interesse per loro) è il loro tormento; gli insegnanti, i somministratori più o meno energici di quel lento veleno.

Pessimismo questo? Potrà sembrare, ma in realtà non è.

Si dirà che è impossibile che tutti gli insegnanti possano trovarsi nella condizione di non tener conto del lato pratico della loro professione; e questo è pur giusto, ma non vale a negare che a furia di tenerne conto, si è dimenticato quell'altro lato, che della scuola e per la scuola, è tutto.

Perché — è questa la nostra idea fondamentale — *la scuola è quale gli insegnanti la fanno*. Non valgono riforme economiche, didattiche, e qual si vogliano altre, se l'insegnante non è quale deve essere: cioè uomo di ingegno e, più che altro, di *buon senso*.

Quel che s'ha da fare anzitutto per la scuola sta nel procurarle insegnanti degni.

Ecco perciò che il progetto attuale potrebbe aver valore, solo che riuscisse a far qualcosa in questo senso. Ora a noi pare che in tal senso poco possa: forse nulla.

Il buon insegnante non è attratto alla scuola per qualche centinaio di lire di più o di meno. Quelli che più gridano in questo senso, sono — nella generalità — i peggiori.

Ciò che, invece, dalla scuola respinge chi è appassionato del sapere, sono le mille piccole vessazioni che una massa di miopi provvedimenti che si direbbero dovuti a generazioni su generazioni di scialbi impiegati d'ordine delle amministrazioni, aumentano ogni giorno.

Da questi due punti di vista, il progetto attuale, non ha alcun merito verso la scuola. Distribuisce con parca mano e con visibile malincuore — come l'avaro costretto da forza maggiore — il poco oro dello Stato; e, quel che è peggio, lo distribuisce senza *vero* discernimento.

D'altro canto non ha saputo allontanare dalla scuola quella terribile jattura, ch'è l'aumento degli orari obbligatori.

Spieghiamoci: diciamo che gli aumenti son dati senza discernimento pel fatto che si basano, una volta ancora, sul concetto dell'*anzianità* quasi esclusivamente. Se questo principio è dannoso in ogni ramo della pubblica amministrazione — e la rende infinitamente peggiore delle private — lo è particolarmente nell'insegnamento. Nel tempio del sapere non si può tener conto del colore dei capelli. Agli studenti, al paese, alla cultura, nulla fa se i professori han dieci o venti anni d'insegnamento. Nella generalità, l'esperienza tende anzi a mostrare che coll'andar degli anni, oltre un certo punto, v'è discesa anziché ascesa nelle facoltà e nel rendimento del lavoro degli insegnanti. *Pagar di più chi lavora peggio*, è una di quelle contraddizioni che forman la piaga del *burocratismo*. Sappiamo bene che non è facile combatterla completamente: ma è possibile e ragionevole che non la si debba peggiorare per deliberata volontà. Noi pensiamo che la scuola ha bisogno che sieno tolti tutti o quasi tutti gli aumenti di stipendio per ragioni

di anzianità: al più se ne potrebbero concedere *nei primi anni della carriera*. Tutti gli altri aumenti dovrebbero esser conseguiti per *merito*, in base ai titoli didattici e scientifici, che gli insegnanti fornissero durante il periodo della loro docenza. Sarebbe un obbligare al lavoro non solo per acquistare le cattedre, ma per mostrarsene sempre più degni. Si dovrebbe anche stabilire di mandare in pensione a stipendio fortemente ridotto, tutti coloro che non fossero riusciti per inettitudine o negligenza ad avere promozioni per merito.

Riguardo poi all'aumento degli obblighi di orario, non se ne dirà mai male abbastanza. Non ricordiamo se fu una Commissione d'insegnanti a proporlo a fine di ottenere i miglioramenti economici: in caso affermativo dovrebbe bastare quella sola proposta ad un Ministro avveduto, per esonerare immediatamente dall'insegnamento coloro che se ne fossero fatti patroni. Ma che si vende il fiato solamente, a lezione? Qual infimo mestierante dell'insegnamento può pretendere una cosa simile?

\*\*\*

Lasciando stare il progetto Daneo, ritorniamo un momento ancora sulla necessità di fornire buoni insegnanti alla scuola, sia essa primaria, secondaria, superiore.

Per questo rispetto la primaria è forse quella, nelle condizioni attuali, che sta meglio, la media quella che sta peggio, in Italia.

E' ovvio che per avere *buoni* insegnanti bisogna averne *pochi*. Di qualità scelta, gran quantità non si può avere, a nessun prezzo, di cosa alcuna.

Ecco un'altra ragione a mostrare la verità di quanto si è detto: che l'altezza degli stipendi non è l'unico e neppure il miglior *mezzo* per avere buoni insegnanti.

Non per questo però è detto che debbano essere pagati male: al contrario! Anzitutto è un dovere dello Stato di remunerare decentemente i propri cooperatori quando questi lo meritano; secondariamente è — non lo disconosciamo — anche un aiuto, un complemento, un mezzo, per ottenere la bontà del lavoro che dagli insegnanti si esige.

Ma, ripetiamo, la cosa principale si è che questi, e quindi gli insegnamenti, debbono essere *pochi*. Il prof. Einaudi in un memorabile articolo sul *Corriere della Sera*, spezzò una lancia a favore della riduzione degli orari, cui si ricollega quella dei programmi e delle materie di insegnamento: e, anche, aggiungiam noi, del numero degli insegnanti.

Oggi si vuole, a qualunque costo, obbligare lo studente alla onniscienza. Ma non ci si accorge che con lo spingerlo a occuparsi di un po' di di tutto, non gli si fa imparare nulla di nulla?

E il pregiudizio è così malauguratamente radicato, che, non avendo un bilancio che permetta l'assunzione di un largo numero di professori, si è immaginata quella *mostruosità didattica* — rispetto delle scuole medie — che si chiama abbinamento degli insegnamenti, pel quale molti docenti debbono professare, oltre la propria, materie che non sanno! Come se la conoscenza di

diverse discipline si potesse accomunare altrettanto facilmente, di quel che si possano mettere insieme delle carote e degli asparagi per farne dei mazzi!

Così ora vediamo latino, italiano, storia e geografia insegnati da un solo professore, ora matematiche e scienze naturali; altre volte si abbinano scienze naturali e geografia; le materie giuridiche ed economiche formano tutto un fascio... e chi più ne ha, più ne metta (1).

In tal modo, per la mania di completare gli orari, si obbligano studenti e professori a passar qualche ora di più ogni settimana in iscuola, col solo risultato di far scaldar le panche ai primi e le cattedre ai secondi. Agli uni e agli altri poi, facendo perdere quell'amore e quel rispetto per la scuola che son necessari a questa, pel suo buon andamento e i suoi buoni frutti. E tutto a scapito anche della salute.

Vero è che la provvidenza ha saputo fare inventare una disciplina, oggi famosa, che rende la salute a chi la perde inutilmente sui banchi della scuola: alludiamo alla « *educazione fisica* »!

La *parodia* della scuola, è compiuta.

In luogo dell'amore per lo studio, e pel proprio dovere, di risultati solidi in fatto di cultura e di educazione; si amano le apparenze: lunghi orari, molteplicità delle materie d'insegnamento, baracche di libri inutili, corse e sgambetti. Risultati: la sfiducia nella scuola e l'ignoranza di chi la frequenta.

ROBERTO A. MURRAY.

(1) Perfino nelle università è penetrata, con il sistema degli *incarichi*, questa lue che, se necessaria, purtroppo, in via transitoria, apporta effetti tremendi qualora non se ne combatta il contagio, che si verifica ogni qual volta il sistema, per sua natura temporaneo, tende ad assumere carattere continuativo.

## L'avveduta prudenza.

Nella circolare del 10 corr. ai Prefetti, l'on. Salandra affermava « il Governo non è un nemico, ha doveri da adempiere, primo fra i quali la custodia dell'ordine pubblico; ma vuole che nel momento, l'uso, se indispensabile, della forza non si scompagni dalla più avveduta prudenza ».

La peregrina prosa farebbe pensare facilmente ad uso della forza in altri momenti disavveduto ed imprudente, se non si sapesse che si tratta delle solite frasi fatte, come quelle « il paese in mano a quattro facinorosi » « divampa la rivoluzione » ecc. ecc.

Ma la questione di cui vogliamo occuparci ci pare più un problema di fatto che un problema di apprezzamenti. In sostanza, il Governo, deve o non deve sotto le vaghe ed indefinibili necessità dell'ordine pubblico, continuare ad uccidere cittadini, anche se inermi e non in atteggiamento di aperta e diretta rivolta contro le istituzioni? L'uso delle armi da parte della forza pubblica, contro il popolo, è purtroppo assai frequente in Italia ed anche i fatti che di recente hanno rattristato il nostro paese, danno una somma di morti e feriti per arma da fuoco quasi tutti da una sola parte ed una somma di

feriti e di contusi dall'altra. Non v'ha chi non sappia valutare la enorme incommensurabile differenza che, nelle conseguenze materiali e morali passa fra un morto ed uno o molti feriti! Nelle guerre stesse sono vietate le armi più micidiali e con quelle in uso si cerca più di mettere fuori di combattimento il maggior numero di belligeranti, che di uccidere.

Nei conflitti interni che hanno in sostanza origine palese e recondita nel malessere economico, inducente ad una maggiore esasperazione e che si occasionano per momentanee divergenze di idee e di direttive, talvolta premature, ma non infrequentemente riconosciute discutibili ed anche accettabili dopo un congruo periodo di maturazione, si dovrà essere più feroci e più cruenti che nelle guerre?

In un conflitto internazionale non si comprenderebbe che l'uso della forza fosse fatto con « *avveduta prudenza* ». Evidentemente le armi o si usano o non si usano, o si spara o non si spara.

E quindi seriamente attuabile soltanto nei conflitti interni una misura limitativa dell'uso della forza e delle armi? Noi crediamo che il problema non si possa non restringere al semplice dilemma di forma amletiana: « sparare o non sparare ». E qui vorremmo essere illuminati dai cultori del diritto pubblico per conoscere definitivamente e sicuramente se, in conflitti come quelli di recente avvenuti in Italia, lo Stato ha sempre legittimamente usato del diritto di uccidere dei membri appartenenti alla sua compagine. Sembrirebbe che per un paese che ha saputo prima degli altri abolire la pena di morte nei reati comuni, si dovrebbe avere un criterio maggiormente preciso che non la più o meno *avveduta prudenza* nell'uso del diritto punitivo avverso masse inermi, ed è questo criterio che vorremmo conoscere e discutere specialmente con coloro, i quali ammettono senza restrizione che al primo grido di una parte della popolazione, e vogliamo pure ammettere della minoranza (i cui diritti del resto sono meglio rispettati altrove dalla stessa legislazione patria) per un diverso indirizzo da quello voluto dall'altra parte, debbasi imporre coll'uso della forza ed in tutte le sue conseguenze un rigido rispetto non tanto alle leggi, quanto anche alle stesse manifestazioni pubbliche dovute a sentimenti non meno naturali di quelli nutriti dagli avversari dell'oggi.

Non è la prima volta che deploriamo in queste colonne non solo i conflitti interni, ma anche le conseguenze immediate del cozzo fra popolo ed autorità e vorremmo con ogni miglior intento contribuire a rendere persuasi della necessità che i governanti adoperino maggiore oculatezza preventiva intesa ad evitare i conflitti, che ad ogni modo esista un reale, serio e inevitabile pericolo immediato perchè sia giustificata la misura correttiva della uccisione di membri della collettività.

Qualunque domanda di informazione viene fornita gratuitamente e senza che occorra il rimborso di alcuna spesa.

## La tutela degli emigranti e l'articolo 13<sup>ter</sup> della legge 17 luglio 1910.

Al fenomeno dell'emigrazione, i cui effetti si ripercuotono su tutta la vita economica italiana, si rivolge sempre più appassionata ogni giorno la coscienza nazionale, specialmente per reclamare tutela a favore delle turbe degli emigranti che, mosse dal bisogno o dal genio dell'avventura, lasciano la terra nativa in cerca di fortuna.

E si chiede che lo Stato assista l'emigrante in patria, mediante la scuola primaria o scuole speciali e la sorveglianza sulle agenzie di emigrazione; nei porti di imbarco, mediante un'accurata e continua sorveglianza; durante il viaggio, mediante un trattamento più umano e più igienico; ed all'estero, infine, con l'istituzione di consolati, di uffici di rimpatrio e di collocamento, di ospedali, società di mutuo soccorso, scuole ecc. Si desidera, cioè, che la patria, se costretta a permettere che tanti dei suoi cittadini vadano a cercare sotto altri cieli quelle migliori condizioni di vita che invano vorrebbero procurarsi nelle loro misere terre, non si limiti ad accompagnarli a' lidi estranei col suo sterile rimpianto, ma cooperi alla loro felicità con un po' più di amore e non dimentichi che essi continuano a far parte della sua comunità e che, come figli sventurati, hanno più bisogno di cure e di assistenza materna.

Ha la legge fino ad ora provveduto in maniera adeguata a regolare, dirigere, proteggere, la nostra abbondante emigrazione? Sarebbe ingiusto non riconoscere che, specialmente per quanto si riferisce a garantire, coi mezzi più vari e sicuri, gli emigranti da facili insidie ed ignobili speculazioni, molto cammino si è fatto dalla vecchia legge del 30 dicembre 1888.

Era questa insufficiente ad evitare che gli emigranti divenissero facile preda di agenti avidi ed inumani, e permetteva che tutto il complesso fenomeno dell'emigrazione altro non fosse che un semplice contratto di trasporto, destinato a procurare lauti guadagni alle agenzie ed alle società di navigazione a danno del povero emigrante, vittima ignorante ed inco-sciente.

La legge del 31 giugno 1901, ispiratasi al *Merchant Shipping act* inglese del 1894, parti dal concetto di evitare che l'arruolamento degli emigranti fosse lasciato ad una speciale categoria di sensali, ad una professione per così dire indipendente, e cercò di mettere in relazione diretta le società o imprese di trasporto marittimo cogli emigranti; per cui gli obblighi e le responsabilità furono attribuiti alle società di navigazione anche per coloro che rappresentavano queste ultime nei rapporti cogli emigranti allo scopo di fissare l'imbarco.

Con successiva legge 17 luglio 1910, nuove disposizioni furono emesse a complemento delle precedenti, ispirate tutte a migliorare e tutelare le condizioni di trasporto dell'emigrante. E fra le altre minori emanate in seguito, notevole è un R. Decreto promulgato il 5 febbraio u. s., il quale, completando la legge del 1901 che

rendeva i vettori responsabili dei danni sofferti dagli emigranti respinti dai paesi di emigrazione, dà diritto agli emigranti, respinti dai porti di imbarco, di ripetere, dal vettore che ha venduto il biglietto, il rimborso di ogni e qualsiasi spesa da loro fatta per il trasporto delle loro persone e dei bagagli dal Comune di provenienza al porto di imbarco e dal porto di imbarco al Comune di provenienza. Benefica disposizione questa che viene a garantire un numero ingente di poveri disgraziati che dalla ingordigia dei rappresentanti di vettori venivano inviati ai porti di partenza anche in condizioni da non poter essere ammessi all'imbarco. Nel solo anno 1913 furono 16,842 gli infelici respinti dai vari porti con le seguenti percentuali: 0,69 a Genova, 4,38 a Napoli, 5,91 a Palermo, 26,89 a Messina!

Provveduto così nel miglior modo alla tutela all'interno, nuovi problemi si presentano per quanto riguarda la tutela all'estero delle nostre numerose colonie, cui manca troppo spesso l'aiuto e la solidarietà della patria nei molteplici bisogni e nelle varie contingenze. E' questo il vasto campo riservato all'attività del Commissariato dell'emigrazione; il quale, però, non potrà efficacemente provvedere a tale compito, da cui dipende la sorte e la fortuna dei nostri connazionali, senza dapprima un riordinamento dei propri servizi che lo metta in grado di esercitare un'azione avveduta e proficua (1).

\*  
\*  
\*

Fra le varie disposizioni rivolte alla tutela dell'emigrante, di notevole importanza è quella contenuta nell'art. 13<sup>ter</sup> della legge 17 luglio 1910 n. 538. Tale articolo, per altro, ha sollevate varie questioni che potrebbero, ove fossero risolte secondo il criterio di alcuni giuristi di occasione, far cadere nel nulla il valore della legge, che ha bisogno, quindi, di essere chiarita perchè possa avere retta applicazione.

Tale scopo si propone, l'avv. Lo Presti, in una pregevolissima ed acuta monografia, nella quale si stabilisce il vero carattere dell'articolo, gli estremi del reato in esse riguardato e le condizioni del suo perfezionamento (2).

Cerchiamo, data l'importanza dello studio, di riassumerne brevemente le conclusioni.

L'articolo 13<sup>ter</sup> dice dunque:

« Le licenze consolari, di cui all'art. 19 del R. D. 14 marzo 1909 n. 130, sono sottoposte alla tassa di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta, e l'importo di tale tassa come delle ammende previste nel presente articolo, sarà devoluto integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Il capitano del piroscalo, che, senza essere munito di licenza consolare, trasporti emigranti di ritorno al disopra di cinquanta, andrà soggetto ad un'ammenda di cento lire per ciascuno

(1) Vedi in proposito: Commissariato dell'emigrazione e servizio consolare: una riforma che si impone, in *Vita Italiana all'estero* del 25 maggio 1914, ed i vari articoli pubblicati in proposito sul *Resto del Carlino*.

(2) LO PRESTI DOMENICO, *Il diritto del « Fondo dell'emigrazione » nei rapporti dei piroscali che trasportano e trasbordano immigranti*, Roma, 1914.

di essi. La stessa pena si applica anche al capitano che, in un porto non transoceanico, abbia ricevuto per trasbordo da altri piroscafi, sprovvisti di licenza consolare, emigranti di ritorno diretti nel Regno.

In caso di inosservanza di alcune delle condizioni della licenza, l'ammenda è di lire venti per ogni emigrante di ritorno.

All'applicazione di dette ammende è estesa la competenza del Capitano di porto di arrivo del piroscafo, stabilita dall'art. 433, ultimo alinea, del Codice della marina mercantile. Contro la decisione del Capitano di porto si può ricorrere dentro venti giorni dalla notificazione di essa alla Corte di appello.

Il Capitano, cui sia contestata alcuna delle contravvenzioni previste dal presente articolo, deve depositare presso la R. Capitaneria l'ammontare delle relative ammende. Fino a che tale deposito non sia stato eseguito, al piroscafo non sarà concesso di partire dal porto di approdo nel Regno ».

Abbiamo già visto come la legge del 1901 si prefigga in genere il *fine morale* del benessere dell'emigrante e il *fine materiale* di tutelarne la vita e l'integrità personale. Qui aggiungiamo altri due scopi specifici di parecchie sue disposizioni: *scopo economico*, cioè assicurare un provento al Fondo dell'emigrazione e *scopo politico*, evitare una concorrenza straniera alla bandiera nazionale.

Con l'art. 13<sup>ter</sup> si provvede specialmente, oltre che al fine finanziario, con lo stabilimento della tassa per ogni tonnellata di stazza netta a favore del Fondo dell'emigrazione, al fine di evitare i pericoli e i danni che possono derivare da una lunga navigazione in condizioni di forte disagio. Di qui ancora la conseguenza che la legge non può che estendersi, con le relative sanzioni penali, a tutto il numero degli emigranti rimpatrianti, imprudentemente esposti ad angherie e pericoli, e non già a quei soli che oltrepassano il numero indicato nell'articolo in esame.

\*  
\*\*

Quali sono le condizioni perchè si avveri la figura giuridica del reato? Sembrerebbe che dovessero essere le seguenti:

a) che il piroscafo italiano o straniero non sia iscritto su patente di vettore (art. 19 R. D. 14 marzo 1909, n. 130);

b) che il piroscafo imprenda viaggi da porti transoceanici;

c) che trasporti un numero di emigranti superiore a quello stabilito dalla legge, e cioè di 50 emigranti;

d) che sia sfornito di licenza consolare;

e) che venga ad ancorarsi in un porto italiano.

In quanto alla prima condizione si osserva non essere necessario che il piroscafo non sia iscritto su patente di vettore, in quanto tale disposizione è relativa solo a che una nave possa ottenere la licenza consolare stabilita dall'art. 19 del R. D. 14 marzo 1909 per il trasporto di un numero di emigranti superiore a quello stabilito. Ed in tanto è richiesta, in quanto solo i piroscafi iscritti in

patente possono farne a meno, e solo quando sul piroscafo si trovi imbarcato un R. Commissario.

E' necessario, invece, la seconda condizione, non solo perchè si contengono in essa i limiti del reato nello spazio, ma anche perchè lo si desume chiaramente dall'articolo, il quale accenna, oltre che al trasporto, anche al trasbordo di emigranti da vapori provenienti dall'America.

Evidente è la opportunità della terza condizione.

Non costituisce elemento essenziale della contravvenzione la quarta condizione, chè altrimenti si snaturerebbe il valore giuridico di essa, in quanto si porrebbe a base del reato la licenza stessa; mentre ciò che la legge vieta non è l'ottenere la licenza, ma il trasporto o il trasbordo di un dato numero di emigranti superiore a quello stabilito dalla legge. La espressa menzione fattane nel 2° cap. di detto articolo: « sprovvisti di licenza consolare » deve ritenersi un pleonasma.

L'ultima condizione, infine, ha bisogno di essere estesa. Infatti, se si dovesse ammettere che uno degli estremi del reato debba riscontrarsi nel fatto che la nave italiana o straniera venga ad ancorarsi in porto italiano, si restringerebbe notevolmente il campo di applicazione della legge. Risalendo alla *mens legis*, e cioè alla più larga applicazione nello spazio, è logico come non possa sussistere alcuna differenza fra territorio statale e territorio coloniale non solo, ma che non possa escludersi la giurisdizione delle nostre leggi su navi italiane che eventualmente sbarcano o trasbordano emigranti in porti stranieri; e perciò è opportuno andare oltre il concetto della territorialità, oltre quello della sovranità, ed ammettere quello più largo della giurisdizionalità: quel territorio o frammento ideale di territorio che sia sotto la giurisdizione dello Stato.

In conclusione possono stabilirsi estremi del reato le tre seguenti condizioni:

a) che il piroscafo imprenda viaggi da porti transoceanici;

b) che il piroscafo trasporti o trasbordi più di 50 emigranti provenienti direttamente da paesi transoceanici;

c) che il piroscafo venga ad ancorarsi in porti dove lo Stato possa esercitare giurisdizione penale.

Vediamo ora, brevemente, alcune conseguenze giuridiche che scaturiscono dall'applicazione di tali estremi.

E' sorta dapprima questione del luogo ove il reato si inizi e si perfezioni. Si è detto da alcuni: in territorio estero. Se si accettasse tale concetto si verrebbe ad escludere da ogni responsabilità i capitani di navi straniere i quali potrebbero eccepire che essi sono sì in contravvenzione secondo la legge italiana, ma che essendosi, quella iniziata e perfezionata in territorio straniero, nessuna responsabilità loro incombe perchè la legge italiana non ha giurisdizione sul territorio estero in materia contravvenzionale. E però, essendo la contravvenzione insita al trasporto il quale si compie, come abbiamo visto, quando la nave è ancorata in uno degli scali italiani od esteri dove possa esplicarsi la giurisdizione penale italiana, può dirsi che il momento decisivo sia il luogo di arrivo del piroscafo.

Chi può contravvenire alla legge?

Per le navi nazionali può darsi l'ipotesi che, partendo da porti transoceanici sbarchino, in contravvenzione alla legge, emigranti in porti esteri del continente. Nessun dubbio che debbano rispondere della contravvenzione in esame. Si obietta che la legge nulla dice al riguardo. Scopo della legge è di proteggere con qualunque mezzo l'emigrante di ritorno in patria, e se la legge ha questo fine nella generalità del suo significato, è giuridico affermare che ogni norma generale non può né deve essere ristretta dal caso specifico apparentemente non previsto. Potrebbe, invece, aver parvenza di forza una seconda obiezione, e cioè che la legge parla « di emigranti diretti nel Regno ». Non bisogna però dimenticare che ogni legge è diretta alla persona; si comanda, si vieta, si permette riferendosi sempre alle persone. E perciò la legge parla di emigranti che ritornano in patria o nel Regno. Però si può essere diretti in patria e sbarcare in porto estero per poi riprendere il viaggio per l'Italia per mare (trasbordo) o per terra.

Il secondo caso di soggetto attivo del reato è quello di navi estere, che approdino, s'intende, in porti italiani.

Con sagacia ed acume l'A. risponde vittoriosamente alle numerose obiezioni tendenti ad escludere che la legge italiana possa avere efficacia anche su tali navi. Mi limito a riportarne la conclusione. Si tratta nel nostro caso di applicazione della legge italiana ad individualità straniera che si ferma nel mare territoriale in condizioni non rispondenti alle disposizioni di polizia che hanno vigore in Italia. Si cade quindi nella disposizione dell'art. 2 delle Disposizioni prel. C. C., la quale afferma che le leggi penali, di polizia e di sicurezza obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del Regno, e nel dettato dell'art. 3 C. P. che riconferma essere punibile secondo la legge italiana chiunque commetta reato nel territorio dello Stato. Donde deriva che se la legge personale (*Real princip*) accompagna lo straniero in materia di stato e capacità giuridica, non lo dispensa dal sottostare alle leggi penali quando delinque nel nostro territorio.

Non mi fermerò, per brevità, sulle altre numerose questioni risolte dall'A., in quanto la risoluzione di esse si fonda tutta sui principi riformatori del reato sopra accennati.

Di una soltanto è opportuno far cenno: può il Fondo dell'emigrazione costituirsi parte civile nei giudizi contro i contravventori all'art. 13 *ter*?

L'A. vivacemente critica coloro che sostengono la tesi contraria, pel fatto che, avvenuta la contravvenzione, detto ente giuridico non subisce danno materiale effettivo ai sensi degli articoli 53 e 64 del C. p. p. Premesso un esame delle principali teorie espresse sulla diversa natura dell'interesse e della prestazione, egli sostiene che il diritto a costituirsi parte civile esiste in quanto da un reato sorga una lesione giuridica ed in quanto la lesione giuridica derivi dal fatto di chi ha commesso il reato, senza distinzione se trattisi di delitto o di contravvenzione. La legittimità della costituzione scaturisce, nel caso proposto, dall'esistenza di un duplice danno: l'uno

di natura morale, l'altro di natura strettamente pecuniaria; il primo che esiste in quanto gli emigranti resterebbero soggetti allo sfruttamento degli armatori ove i piroscafi navigassero senza le garanzie volute dalla legge, il secondo che risulta dalla disposizione legislativa che le ammende che sarà per infliggere il magistrato devono essere devolute al Fondo dell'emigrazione. Una decisione della Suprema Corte del 9 gennaio 1913 autorevolmente conferma tale opinione, onde deve ammettersi il diritto del Commissariato dell'emigrazione a costituirsi parte civile pel Fondo dell'emigrazione per il reato di cui all'art. 13 *ter* della legge 17 luglio 1910.

LANFRANCO MAROI.

## Sulla delinquenza minorile.

Il valente pubblicista Stefano Conio, con quell'attività che distingue gli studiosi di buona volontà, ha tenuto in Torino nel circolo universitario « Cesare Balbo » una conferenza sull'aumento della delinquenza minorile. Alla conferenza intervenne il direttore del Riformatorio governativo « Ferrante Aporti » sig. avv. Giulio Benelli il quale è sostenitore della tesi opposta della diminuzione di detta delinquenza. Quale dei due ha ragione? si chiede Luigi Anfosso nella *Perseveranza*.

Il dirlo non è facile perchè nelle statistiche penali i numeri sono quasi sempre... delle opinioni!

Quando la statistica dice che nell'anno 1908 furono denunciati 132.501 furti dice la verità, ma quando il sociologo od il penalista vogliono dedurre delle conseguenze bisogna andar molto cauti nell'accertarne le deduzioni perchè il rapporto tra il numero dei reati, che vengono a cadere sotto l'occhio del magistrato, e quello dei reati realmente commessi, è così lontano dal vero, che errerebbe colui che pretendesse in dati statistici formulare degli apprezzamenti precisi. Per comprendere la sproporzione tra delinquenza apparente e delinquenza reale — sempre rimanendo nel campo del reato di furto — basta pensare che commette furto la serva che ruba dieci centesimi sulla spesa, il fattorino che si appropria dieci centesimi del passeggero, il ragazzo che acciuffa qualche mela sul mercato, la donnicciola che porta via patate dal campo del vicino, ecc. ecc., tutti fatti minimi in sé, ma che, quando vengono alla ribalta giudiziaria, costituiscono vera e propria delinquenza. Ora se si pensa che in una grande città come Milano vi sono almeno ventimila serve ed altrettanti commessi, fattorini e domestici, ecc. e che su 40.000 persone una percentuale di un quarantesimo di disonesti non è esagerato, il prospettare che 500 furti vengano commessi giornalmente è fare un bilancio probabilmente molto inferiore alla realtà. Eppure a questa stregua nella sola Milano i furti annualmente sarebbero 180 mila, e Milano non è che all'incirca la quarantesima parte dei 34 milioni di abitanti.... e qui ci fermiamo perchè

pare che ce ne sia d'avanzo per dimostrare che la statistica penale non è che un indice, molto malsicuro per aggiunta, quando si vogliono fare delle affermazioni assolute col solo suo sussidio. Pei minorenni poi l'indice è ancora più infido perchè in generale le parti lese, o per pietà o per coscienza della niuna efficacia correttiva della pena, vanno molto a rilento nelle denunce.

A tutto ciò è da aggiungere che le statistiche vengono pubblicate, per necessità di cose, molto in ritardo e quindi i giudizi sono di un'attualità molto dubbia. La statistica giudiziaria penale per il biennio 1908-1909 è uscita solo nel febbraio di quest'anno e quindi — non essendovene altra posteriore — si deve forzatamente ricorrere alla stessa. Orbene, la stessa al paragrafo 45, pag. LXXXVI ci dice che nel 1908 i minorenni condannati dai pretori furono 41.106 e nel 1909 furono 43.126, dai tribunali rispettivamente 14.838 e 14.149, e dalle Assise 407 nel 1908 e 384 nel 1909, cosicchè i condannati minorenni furono nel 1908 in numero di 56.351 e nel 1909 in numero di 57.669.

Vi sarebbe adunque stato un aumento leggero, ma questi dati si riferiscono a minori *condannati* e quindi non è da trascurarsi un altro coefficiente di capitale importanza che è l'indulgenza che si va facendo sempre maggiore nei giudizi. Mentre in pretura nel 1881 i proscioglimenti erano nel rapporto di 28.15 per cento, nel 1909 erano 34,4, nei tribunali da 23 per cento salirono a 33,12 e nelle Assise da 30,02 salirono a 35,59 per cento.

E' vero che nei discorsi inaugurali dell'anno giuridico qualche procuratore generale accennò a diminuzione della delinquenza minorile, ma per valutare queste affermazioni occorre tener presente che le procure generali (senza le sezioni) sono venti e che naturalmente ciascuno parla del proprio distretto. E' da augurarsi che il fenomeno della diminuzione accennato per Torino, Venezia, Aquila, Palermo e Cagliari sia stato generale, ma oggi questa non è che una dolce speranza. Difatti il procuratore generale di Milano nel suo apprezzatissimo discorso dice, a pag. 32, testualmente così:

« Rilevo soltanto — per quanto a queste cifre non intenda attribuire un significato che *potrebbe essere anche illusorio* — che le nostre statistiche continuano a segnare una lieve diminuzione della delinquenza minorile poichè mentre nel quinquennio 1907-1911 si ebbe la media di 11,5 per cento di minorenni sul totale dei condannati nel 1912 questa percentuale è discesa a 10,4 per cento. Questa affermazione adunque non si riferisce a diminuzione del numero dei minori condannati, ma al diminuito rapporto dei minori condannati coi maggiorenni. Non è questione quindi di fare dei piagnistei, ma ci pare piuttosto questione di esatto apprezzamento di risultanze l'andare a rilento nell'affermare una diminuzione di quella piaga che tutti rimpiangiamo, piaga che, se pur diminuisse di qualche migliaio il numero dei condannati, sarebbe pur sempre tristemente dolorosa perchè indice di corruzione presente con triste sicuro augurio di futuro danno,

## Lo sviluppo della cooperazione in Inghilterra e in Germania.

Una relazione pubblicata dal Consiglio del Lavoro inglese dà un'idea sufficientemente esatta dello sviluppo in Inghilterra dal principio della cooperazione che è d'origine assolutamente inglese e che ora, per l'enorme estensione conseguita, costituisce uno dei fenomeni più notevoli e degni di studio della lotta fra capitale e lavoro. Le cifre che la relazione suddetta mette sotto gli occhi de' lettori danno un'idea del cammino percorso in meno di un secolo da quando cioè l'Owen, l'apostolo primo della cooperazione immaginò e creò a Londra quelle *borse del lavoro* che costituirono il primo tentativo di applicazione dei principi cooperativi, e per le quali, secondo il concetto dell'Owen, ciascun operaio avrebbe dovuto essere sempre posto in grado di scambiare i propri prodotti con altri a lui necessari mediante quel medio di scambio costituito da una creazione nuova e geniale: cioè dai *buoni di lavoro*. Quel tentativo generoso e nobile, naufragò miseramente, ma non rimase infruttuoso: poichè esso fu il germe da cui sortì poscia quella mirabile organizzazione dei *Pionieri di Rochdale* che è rimasta l'esempio più grandioso e luminoso di istituzione cooperativa nel mondo.

Nel 1909 — nè è a credersi che le cifre più recenti possano segnare notevoli differenze — il numero dei membri di società cooperative in Inghilterra era di 2.597.236 con un movimento di affari (escluse le società di banche, assicurazioni e costruzioni) di circa 132 milioni di lire sterline, ossia di 3 miliardi e 300 milioni di lire. Tali società si distribuiscono in quattro classi principali: società industriali; società agricole; società di banche, di credito e di assicurazione; società fondiarie. La prima classe, cioè quella delle industriali, è la più importante, sia per il numero di imprese che comprende, sia per la maggiore somma di attività diverse che riassume; sia, conseguentemente, per la moda di lavoro che è reso evidente dalla cifra di affari (128 milioni di lire sterline) segnata nel 1909. Questa classe comprende le associazioni cooperative di consumo e cioè quelle che si occupano della vendita all'ingrosso e al dettaglio; e le cooperative di produzione.

Le cooperative agricole presentano in Inghilterra, fenomeni poco interessanti: anche perchè in questo campo, la cooperazione è considerata, più che come l'applicazione di una teoria economica e sociale rivolta a fissare i principi che debbono governare un'industria, come un mezzo diretto ad accrescere l'efficacia e i benefici del lavoro individuale.

Più fecondo è stato il movimento cooperativo nel campo delle assicurazioni, sotto le varie forme: infatti alla fine del 1910 si contavano 272 società assicurative con un numero totale di 441.979 soci.

Trascurabile è l'importanza delle cooperative di costruzione le quali si fondano su due sistemi principali: che le associazioni restino proprietarie delle case costruite; che queste passino in proprietà dei soci.

\*  
\*  
\*

Il campo quindi più fertile per lo sviluppo delle istituzioni cooperative è, come risulta chiaramente dalla breve esposizione fatta, quello dei consumi. E se la cooperazione ha potuto estendersi rapidamente in Inghilterra è perchè essa è stata favorita dall'enorme sviluppo industriale di quel Paese, sviluppo cui si accompagna, parallelamente, un aumento costante dei consumi. Ciò spiega altresì perchè il movimento cooperativo ha trovato facili radici in Germania da quando questa nazione ha fatto convergere le proprie tenaci energie a favorire quella trasformazione economica mercè la quale ha preso, in poco più di trent'anni, il primo posto fra i paesi industriali d'Europa.

Contrariamente a quanto è avvenuto in Inghilterra, in Germania le cooperative di credito rappresentano le più importanti fra le cooperative tedesche. Tali società mirano allo scopo di concedere prestiti agricoli così che bene a ragione si è detto che l'agricoltura deve, assai più che il commercio e l'industria, alla cooperazione. Ma l'organizzazione del credito cooperativo in Germania necessita ancora di perfezionamenti e di riforme basate sulla movimentata e non sempre lieta esperienza delle vicende passate. La tendenza più caratteristica delle cooperative di credito, così agricolo che immobiliare, in Germania, è l'accentramento in grandi organizzazioni centrali alle quali debbono convergere le attività di tutte le piccole associazioni sparse per il Paese.

Ma questa tendenza al concentramento, per quanto riguarda le cooperative di consumo, è stata ostacolata fortemente sia dall'indifferenza del Governo, sia dalla ostilità dei partiti estremi, i quali vedono mal volentieri affermarsi ed estendersi delle organizzazioni che, soprattutto, aspirano alla pace sociale. Ma le cooperative di consumo, quantunque ostacolate dai socialisti, sotto l'influenza del risveglio industriale tedesco si svilupparono e crebbero anch'esse rigogliose e forti.

L'accentramento, com'era da prevedersi, avvenne e, in seguito a varie divergenze venne creata una Unione Centrale delle società cooperative di consumo, con lo scopo di organizzare i consumatori così da raggiungere lo scopo di regolare, in rapporto al consumo, la produzione.

L'Unione Centrale, malgrado tutte le opposizioni, malgrado che nell'organizzazione economica avessero tentato di infiltrarsi delle estranee tendenze politiche, divenne sempre più forte, così da raggiungere in tempo relativamente breve lo scopo di utilizzare le eccedenze della produzione, di creare numerose cooperative di consumo distrettuali, di impiantare una sezione bancaria la quale si occupi di prestiti ipotecari e, infine, di organizzare le assicurazioni operaie.

Ed infine notevole è ancora lo sviluppo delle cooperative immobiliari le quali richiedono largo impiego di capitali nonchè di quelle agricole che esplicano la duplice funzione di favorire agli agricoltori l'acquisto delle materie prime e dare ad essi la possibilità di realizzare immediatamente i propri prodotti.

## RIVISTA BIBLIOGRAFICA

**C. Vacher de Lapouge**, *Necker économiste*, con prefazione di A. DUBOIS, Paris, Rivière, 1914, pag. 316.

La monarchia francese, alla vigilia della Rivoluzione, è stata servita da due grandi ministri: Turgot e Necker, ambedue grandi per alto valore morale, ma ineguali per ingegno, per principi e per i mezzi coi quali invano si sforzarono di salvare il regime esistente dalla vicina bufera.

Turgot è stato studiato in tutti i suoi atti ed in tutte le sue opere; il Necker soltanto nei suoi atti, come uomo di Stato, e perciò in maniera incompleta.

Se l'uomo di Stato può, durante la sua carriera politica, applicare una parte delle idee emesse come scienziato; difficilmente potrà, però, tradurre in pratica tutto intero il suo programma quale appare dalle opere, il cui esame si rende quindi necessario quando si vuole conoscere nell'insieme l'uomo, di cui l'uomo di Stato non è che una parte.

Il presente studio del Vacher de Lapouge riempie perciò una grande lacuna nella vita del Necker. Il giorno in cui si vorrà giudicare il Necker, egli dice, bisognerà studiarlo non in ciò che egli ha fatto soltanto, ma in ciò che ha voluto e pensato nei suoi scritti. E questo giudizio si può trarre imparziale e completo dall'esame sereno che l'À. fa di tutta la produzione del grande Ministro.

Non vi è stato uomo politico della Rivoluzione che abbia tanto scritto e coraggiosamente messa la sua anima a nudo come il Necker. Non si può dire, però, che egli sia stato un grande economista: nessuna dottrina personale ha emesso, nè alcuna scuola economica ha fondato. Se ha scritto importanti volumi sul commercio del grano, sulle imposte, sui prestiti, le teorie svolte non sono del tutto personali; sicchè per nessuna di esse ha lasciata un'impronta propria.

Il primo periodo della vita del Necker, che prelude la sua carriera scientifica, è notevole per varie pubblicazioni ispirate dal desiderio di divenire un riformatore delle finanze e della politica interna della Francia. Fra tali pubblicazioni è rimasta celebre la « *Mémoire sur la situation actuelle de la Compagnie des Indes* » nella quale egli preconizzava una serie di riforme atte a salvare la grande Compagnia dalla imminente rovina. Questa memoria servì a dar fama all'Autore, ma non valse, come si conosce, a cambiare le sorti della Compagnia, che poco dopo fece cessione dei suoi beni nelle mani del Re.

L'« *éloge de Colbert* » e lo scritto *sur la législation et le commerce des grains* sono i lavori più noti del Necker.

Nella prima, sotto il pretesto di aderire alle riforme di Colbert, l'Autore manifesta anche i propri principi economici i quali, in sostanza, sono quelli che egli ha sviluppati nelle opere successive. Importanti in questo lavoro sono le idee che espone sulla legislazione granaria, a proposito della quale era eclettico ed opportu-

nista, consentendo l'esportazione del grano solo in tempo di abbondanza; sulla protezione commerciale, che egli considerava una necessità pratica, mostrandosi partigiano dell'abolizione dei dazi quando le industrie fossero uscite dalla loro infanzia; sul lusso, di cui ammettendo la necessità, non nascondeva i pericoli, memore dei disastri politici che furono effetto del rilassamento dei costumi, come accadde per la Persia e per l'Impero Romano.

Parte delle opinioni manifestate nell'*éloge de Colbert* sono più ampiamente discusse nello scritto *sur la législation des grains*, ove si tratta dell'esportazione del grano, della libertà interna, del commercio ed infine di una legge che avrebbe, secondo lui, ovviato agli inconvenienti derivanti da una esportazione irregolare.

Ma più che i principii economici professati, quel che importa rilevare del Necker è che egli non ha mai posseduto una dottrina propria, che tutto ciò che ha scritto è l'opinione che a lui pareva più pratica fra tutte quelle raccolte dagli uomini di finanza, nei salotti politici e dovunque si manifestassero pareri sulle questioni di attualità. Non è possibile, quindi, ricondurre le sue teorie a nessun principio economico. Anzi, quale concetto egli avesse dell'economia politica appare dalle sue stesse parole: « On fera peut-être jusqu'à la fin du monde des livres sur l'économie politique, c'est une science où l'on erre à sa fantaisie; où l'on fait chemin en parlant de telles propositions que ce soit. C'est une science où l'on est à la suite des opinions des autres sans s'en apercevoir, car toutes les routes y sont en cercle et l'on y revient sur ses pas beaucoup plus qu'on n'avance ».

Bisogna dunque prendere gli scritti del Necker così come sono: l'opera di un uomo che fidava nel suo buon senso e che ha scritto senza alcun sistema e senza neppur voler dare all'economia politica il carattere di una scienza.

Se però nelle sue opere non troviamo nulla d'originale, né alcun principio che abbia influenzato lo sviluppo ulteriore della scienza, bisogna riconoscere che con esse egli ha portata l'attenzione su quasi tutte le questioni del suo tempo; ed importante ne riesce lo studio allo scopo specialmente di conoscere la società economica dell'epoca in cui visse ed i principali problemi che agitarono quel periodo fortunoso della storia di Francia.

L. M.

## La Relazione dell'On. Camera sui provvedimenti tributari.

*Tasse di bollo.* — Anche per le tasse di bollo il nuovo disegno di legge propone alcuni emendamenti alle disposizioni contenute nel precedente disegno n. 68-A, ed alcune riforme nuove. Fra queste ultime vanno annoverate:

1. L'applicazione di una tassa di bollo sui libri e copia lettere;

2. Una tassa sui biglietti dei totalizzatori e degli altri tenitori di scommesse (book-makers) nelle corse, nel gioco del pallone ed altre consimili gare,

3. L'aumento o l'istituzione di tasse su limitate categorie di atti giudiziari;

4. L'aumento della tassa di bollo sulle carte da giuoco;

5. L'applicazione della tassa di bollo alle ricevute che si rilasciano dagli uffici per pagamento di tasse sugli affari, di pene pecuniarie e di spese di giustizia.

Esaminiamo partitamente gli emendamenti e le nuove imposte secondo l'ordine che essi hanno nel nuovo disegno di legge.

*Tasse fisse di bollo* (art. 1). — L'art. 1 dell'alleg. B al disegno di legge n. 68, comprendeva insieme all'aumento delle tasse fisse di bollo anche l'aumento alle tasse fisse per concessioni governative, che si riscuotono mediante applicazione di marche, incluse quelle per passaporti e per legalizzazione di atti. Poichè di talune modificazioni alle tasse sulle concessioni governative si è formato oggetto di un separato disegno, che costituisce l'alleg. G del nuovo progetto n. 68-bis, così da quell'art. 1 sono state opportunamente stralciate le disposizioni concernenti le tasse fisse di bollo, senza variazioni nella misura dei relativi aumenti.

*Tasse graduati sulle cambiali* (art. 2). — La Relazione ministeriale ha dato ampia ragione del nuovo assetto della tassa di bollo sulle cambiali, che il Governo propone col presente disegno di legge, insieme alla dichiarazione che le nuove tasse non sono soggette ad aumento per decimi, nè per addizionale.

La Commissione aveva già aderito al concetto che, nelle attuali condizioni del commercio e della industria, sia conveniente non gravare troppo il peso tributario di quell'essenziale strumento di credito che è la cambiale, e che se ad esso pure è necessario chiedere un concorso al ristoro del bilancio, la richiesta debba essere moderata e tale da non compromettere la produzione e gli scambi. Con questo criterio aveva riconosciuto accettabile l'aumento di tassa proposta col disegno di legge n. 68, tanto più che esso andava connesso ad una notevole semplificazione della scala dei valori cambiali imponibili e delle relative aliquote di tassa. Ma poichè l'attuale disegno di legge riduce l'aumento della tassa ad una proporzione ancora minore, giacchè, se col progetto n. 68 essa superava i due terzi, ora raggiunge appena il terzo della misura vigente, la Commissione trova che in tal guisa si possano soddisfare le richieste del commercio, una volta che in altri provvedimenti il Governo ha cercato il compenso al conseguente minor prodotto finanziario. Non sfuggirà ai contribuenti la agevolazione che loro viene fatta in confronto delle tariffe estere, perchè mentre la tassa italiana rimane così pressochè uguale a quella adottata dalla generalità degli altri Stati, il titolo italiano ha nell'importante istituto della efficacia cambiarla un privilegio singolare, che non trova riscontro altrove.

*Termine per il cambio della carta bollata per cambiali* (art. 3). — All'art. 3 che concerne il termine per il cambio della attuale carta bollata a tassa fissa e della carta bollata a tassa graduale per cambiali; è stato soltanto aggiunto il necessario accenno anche alle formule stampate o litografate e bollate allo straordinario, per cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio, e in vece che al regolamento si è deferita la designazione del termine per il cambio ad un Decreto Reale.

*Copia-lettere* (art. 4). — All'art. 4 ne è stato sostituito un altro che concerne una tassa di bollo sui libri copia-lettere. La legge organica sulle tasse di bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, all'art. 20, n. 12 sottopone a tassa di bollo di centesimi 10 per foglio il libro giornale e quello degli inventari, che a norma delle disposizioni del Codice di commercio sono tenuti dai banchieri, manifattori, commercianti armatori, degli istituti di credito e delle società industriali e commerciali e l'art. 20 della legge 23 apr.

le 1911, n. 509, sottopone alla tassa di lire 2, oltre il doppio decimo la prima vidimazione dei libri medesimi. Nessuna tassa colpisce invece il libro copia-lettere, il quale, pertanto, non rimane soggetto a bollo che in caso di uso, nella misura di centesimi 10, e questa tassa, per accolta giurisprudenza, non viene percetta che sui soli fogli dei quali occorra fare produzione.

Considerata la funzione che l'art. 21 del Codice di commercio deferisce al libro copia-lettere, l'esteso impiego di questo e l'importanza che esso ha nei nostri sistemi commerciali, è parso ragionevole assoggettarlo ad una mitissima tassa, ad imitazione di quanto accade in alcuni paesi esteri, come l'Austria, la Spagna e il Portogallo.

A ciò provvede il nuovo art. 4, a tenore del quale il libro copia-lettere è sottoposto alla tassa di lire 1 e centesimi 25 per la vidimazione, e alla tassa di centesimi 30 per ogni cento pagine semplici numerate, da percepirsi entrambe dette tasse mediante applicazione di una o più marche.

Ad evitare complicazioni nella percezione della tassa sui fogli si dispone che ogni libro copia-lettere non possa contenere più di 500 pagine; per cui si pagherà la tassa di centesimi 30 ogni cento pagine e così lira 1 e centesimi 50 per l'intero libro.

**Cinematografi** (Art. 5 a 9). — Per quanto riguarda la tassa sui cinematografi il nuovo disegno comprende nell'aliquota di centesimi 5 i biglietti di prezzo superiore a 10 centesimi, mentre il disegno precedente non vi assoggettava che i biglietti da centesimi 15 in sopra. Con ciò si è procurato d'evitare la frode prevedibile di creare i biglietti di prezzo intermedio fra i 10 e i 15 centesimi.

Per converso si propone di prendere a coefficiente della tassa solo il quarantacinque per cento, dei posti consentendo per le rappresentazioni giornaliere la tolleranza d'un quarto in più del numero denunciato. Sicchè il numero dei posti tassabili viene in definitiva calcolato al solo trentasei per cento della capacità dei locali. Si è così dato alla tassa un assetto di vera moderazione, accogliendo, in limiti molto larghi, le richieste degli esercenti l'industria cinematografica.

Naturalmente la maggior larghezza usata esige qualche maggior rigore nelle garanzie per l'osservanza della tassa, ed a tale effetto, alcune sanzioni penali a carico dei contravventori sono state elevate. In tale senso era altresì giustificato l'abbandono della facoltà, che con l'ultimo capoverso dell'art. 5 del disegno precedente, era stata concessa agli esercenti i cinematografi di chiedere l'applicazione della tassa sui biglietti effettivamente emessi. Ma il Governo non vi ha insistito dopo di aver preso di nuovo in attento esame i voti esposti dalle associazioni dei cinematografisti, e conseguentemente ha aderito al ripristino della disposizione; e la Commissione non può fare ostacolo a ciò che fu il frutto di una sua proposta di modificazione.

Infine mentre l'art. 8 del precedente disegno di legge rimandava al primo del mese successivo alla pubblicazione del relativo regolamento il termine per l'entrata in vigore della tassa sui cinematografi, il nuovo art. 9 che lo sostituisce rimette ad un decreto Reale la designazione del termine stesso. Ciò è reso necessario dall'attuazione di tutti i provvedimenti che occorre far precedere all'applicazione di una tassa completamente e sostanzialmente nuova.

La Commissione non ha trovato luogo ad osservazioni su quanto è stato proposto in questa materia.

Sono state fatte premure per una maggiore estensione della tassa sui cinematografi e per la devoluzione di una parte dei proventi erariali ai fini di miglioramento dell'educazione e della coltura, mediante la divulgazione del teatro popolare. Ma si è dovuto riconoscere che gli attuali provvedimenti, di carattere strettamente tributario, non sono sede adatta per corrispondere a postulati, che per quanto fini dell'arte,

mentre i mezzi finanziari che si cercano hanno già una destinazione che non può subire diversivi.

**Totalizzatori e book-makers** (Art. 10 a 16). — Un istituto tributario affatto nuovo introdotto nell'attuale disegno di legge è quello che concerne una tassa di bollo sui biglietti dei totalizzatori e degli altri tenitori di scommesse (book-makers) nelle corse, nel giuoco della palla e del pallone e in altre consimili gare.

La tassa proposta era del 5 per cento dell'importo versato dagli acquirenti i biglietti, senza aumento di decimi e di addizionale, salvo l'abbuono del 10 per cento a chi domandi la bollazione col punzone di tanti biglietti, che impostino una tassa complessiva non minore di lire 10.

In seguito scambio di vedute fra la Commissione e il Governo siano state ravvisate come meritevoli di riguardo alcune considerazioni fatte presenti da autorevoli rappresentanze di società di corse del Regno, le quali sono riconosciute dai Ministeri di agricoltura, industria e commercio e della guerra, escludono dai loro statuti la speculazione e hanno per iscopo essenziale l'incoraggiamento dell'industria ippica e il miglioramento delle razze equine. In conseguenza, mercè appositi emendamenti, concordati fra il Governo e la Commissione, è stato stabilito di riservare a quelle società l'esercizio delle scommesse per le corse proprie, riducendo al solo due per cento l'importo della tassa sui relativi biglietti. Considerando poi che anche le altre corse, giuochi e gare non sono senza utili effetti riguardo all'educazione fisica e morale dei cittadini, mentre la speculazione non vi rappresenta una parte prevalente, si è convenuto che anche per esse la tassa sia ridotta alla misura del due per cento.

E' stata introdotta una disposizione per la restituzione della tassa sui biglietti rimasti invenduti, e sono comminate gravi penalità pecunarie a carico di coloro che esiteranno biglietti non bollati, o violeranno il diritto riservato alle Società di corse, riconosciute dai Ministeri competenti, o riceveranno scommesse senza essere stati a ciò abilitati dall'autorità di pubblica sicurezza. Finalmente è stata ammessa la facoltà del Governo di provvedere mediante appalto alla riscossione di questa speciale nuova tassa.

Si è tenuto poi conto, che in questo anno solare avvennero già corse di cavalli in varie città, e si è avuto riguardo al tempo indispensabile per la discussione ed approvazione, dai due rami del Parlamento, dei provvedimenti tributari e agli accordi che dovranno essere presi coi Ministeri competenti, prima di concretare il regolamento. E poichè queste occorrenze non renderanno possibile la applicazione della legge a partire dal 1° luglio prossimo venturo, si è riconosciuto necessaria la riserva di determinare con decreto Reale la data nella quale la legge dovrà andare per questa parte in attuazione.

**Tasse sugli atti giudiziari.** (Art. 17, 18 e 19). — Altre proposte nuove sono quelle che il disegno n. 68-bis contiene circa l'aumento della tassa di bollo sulle note e memorie aggiunte che, a svolgimento della discussione, i procuratori ed avvocati si scambiano nei giudizi civili e commerciali; e circa l'aumento della tassa di bollo negli atti dei giudizi avanti le Corti di cassazione. La Commissione, riportandosi alle considerazioni fatte nella parte generale, per le quali avrebbe preferito un diverso indirizzo nella riforma delle tasse giudiziarie, conferma il suo pensiero e constata che la materia delle tasse giudiziarie si è già resa così pesante da creare un vero disagio alle parti e da lasciarle perplesse nel momento, nel quale debbono ricorrere alla giustizia del loro paese.

Ed a questo proposito è bene ricordare che la Commissione Reale per la riforma delle tasse sugli affari, istituita con decreto 26 febbraio 1905, e di cui facevano parte eminenti giuristi e parlamentari aveva riconosciuto la necessità di diminuire la compressione tributaria sui giudizi ed aveva presentato analogo disegno di sgravio.

E quindi pure essendosi sforzata di attenuare la portata degli emendamenti proposti, specialmente per un doveroso riguardo alle cause di minima entità, la Commissione nutre speranza che nello svolgimento della discussione la buona volontà di tutti trovi la soluzione più equa per liberare gli animi dalla preoccupazione che i novelli inasprimenti impediscano addirittura ai cittadini l'esercizio del sacro diritto della difesa.

**Aumento della tassa di bollo sulle carte da gioco.** (Art. 20). — *Tassa di bollo sulle ricevute per tasse sugli affari, pene pecuniarie e spese di giustizia.* (Art. 21-22). — Vengono per ultime fra le proposte nuove quella dell'aumento della tassa di bollo sulle carte da gioco (art. 10), e quella che sottopone alla tassa di bollo stabilita per le ricevute ordinarie rilasciate in qualsiasi forma per il pagamento delle tasse sugli affari, delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia (art. 21-22).

La Commissione non ha creduto sollevare eccezioni a tali proposte tenute presenti le considerazioni che in loro appoggio ha svolta la relazione ministeriale. E con tanto maggior favore la Commissione le ha accolte, in quanto il Governo ha manifestato il proposito di devolverne il prodotto a migliorare le condizioni economiche del personale sussidiario degli Uffici del registro e delle ipoteche, e al riordinamento dei ruoli organici del personale di ruolo a stipendio fisso, dipendente dalla Amministrazione delle tasse sugli affari. Il disagio intollerabile nel quale si dibatte il personale sussidiario ha avuto ripetuti e vivaci echi in seno al Parlamento ed ha indotto il Governo a impegni solenni e formali per rimediarvi, nei limiti del possibile.

L'on. Camera chiuse la sua Relazione con queste parole:

« Siam certi che voi, onorevoli colleghi, non lascerete sfuggire quest'occasione per compiere un atto di vera umanità in riguardo di quel personale, come di ripristinare il giusto equilibrio fra le condizioni economiche del personale di ruolo, a stipendio fisso delle tasse sugli affari e quelle che varie leggi hanno create ai corrispondenti personali delle altre grandi Amministrazioni finanziarie ».

## Il testo dell'accordo per i Tripolitani in Tunisia.

Ecco il testo dell'accordo italo-francese col quale viene stabilito il regime dei sudditi italiani in Tunisia e dei tunisini in Libia.

« I sottoscritti, S. E. Antonino Paternò Castello, marchese di San Giuliano, cavaliere dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata, senatore del Regno, ministro segretario di Stato per gli affari esteri di Sua Maestà il Re d'Italia, e Sua Eccellenza il signor Camille Barrère, ambasciatore della Repubblica francese presso Sua Maestà il Re d'Italia, Gran Croce della Legion d'Onore, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — I sudditi coloniali italiani in Tunisia e i tunisini in Libia godranno degli stessi diritti e privilegi dei loro correligionari esteri sudditi della nazione più favorita, sotto la riserva della disposizione prevista dall'art. 3 per ciò che concerne il regime giudiziario.

Art. 2. — I sudditi coloniali italiani recantisi di Libia in Tunisia e i tunisini recantisi di Tunisia in Libia dovranno essere muniti di un passaporto del loro paese d'origine vistato dalle autorità consolari del paese nel quale si recano.

Disposizioni transitorie:

a) saranno ammessi al beneficio delle disposizioni dell'art. del presente accordo gl'indigeni reca-

tati di Libia in Tunisia dal 28 ottobre 1912 muniti di un passaporto italiano vistato dall'autorità consolare francese e i sudditi tunisini immatricolati ai consolati di Francia in Libia alla data della firma del presente accordo;

b) i sudditi coloniali italiani che recandosi in Tunisia, non passeranno per una località ove l'amministrazione civile o militare italiana è già organizzata, dovranno, in mancanza di passaporto, essere muniti di un certificato rilasciato dai capi indigeni del loro luogo di origine o di domicilio;

c) il governo reale rimetterà al governo della Repubblica la lista delle località libiche ove è organizzata l'amministrazione civile o militare italiana a mano che si organizza;

d) in mancanza di visto da parte dell'autorità consolare, i sudditi dell'uno dei due paesi recantisi nell'altro per via di terra faranno vistare il loro passaporto o documento d'identità dalle autorità delle località di frontiera di cui i due governi si comunicheranno rispettivamente la lista.

Art. 3. — In attesa che le altre parti contraenti siano in grado di conciliare i loro rispettivi punti di vista sulla questione di massima, i sudditi coloniali italiani in Tunisia saranno per un periodo di cinque anni giudicabili dagli stessi tribunali dei loro correligionari indigeni.

Una copia delle citazioni dirette in materia penale ai sudditi italiani in Tunisia per comparire dinanzi ai tribunali dello Chara, dell'Ouzara ed ai tribunali regionali indigeni sarà comunicata all'autorità consolare italiana a titolo di semplice informazione.

I sudditi coloniali italiani in Tunisia che avranno una contestazione immobiliare relativa ad un immobile non immatricolato potranno portarla dinanzi ai tribunali francesi se tutte le altre parti in causa sono personalmente giudicabili da questi tribunali.

Art. 4. — Le attribuzioni degli agenti consolari d'Italia in Tunisia riguardo ai sudditi coloniali italiani sono le medesime di quelle che sono loro rispettivamente conferite a riguardo degli italiani in Tunisia e dei tunisini in Italia dalla Convenzione del 1896 sotto riserva dei diritti appartenenti in materia di successione allo Chara ed ai tribunali rabbinici in conformità al diritto musulmano ed al diritto mosaico.

Art. 5. — Le contestazioni relative alla nazionalità, specialmente quando sia l'art. quattro del decreto reale del 6 aprile 1913 su l'art. 92 del decreto beylicale del 26 aprile 1861 venisse opposto alle persone che si varranno degli articoli 1 e 2 del presente accordo, saranno portate in Libia davanti ai tribunali reali ed in Tunisia davanti ai tribunali francesi.

Art. 6. — Le disposizioni della Convenzione d'estradizione del 28 settembre 1896 sono estese alla Libia. Una procedura semplificata sarà tuttavia concertata fra le autorità locali per l'arresto dei saccheggiatori e dei razziatori che passassero la frontiera ».

## L'inchiesta sulle ferrovie.

L'on. Ancona ha presentata alla Camera la sua relazione sul disegno di legge per il personale delle ferrovie dello Stato.

**I miglioramenti al personale.** — Egli rileva anzitutto che i miglioramenti concessi colle due leggi Sacchi sono per l'ultimo bilancio:

per aumenti di paghe . . . . .	milioni 26.0
per gratificazioni . . . . .	» 4.3
per l'opera di previdenza . . . . .	» 3.5
<b>Totale . . . . .</b>	<b>milioni 33.8</b>

I due miglioramenti proposti colla presente legge importano una spesa complessiva che si concreta come segue:

per aumenti dei soprassoldi . . . milioni	8,618.000
per miglioramento degli operai e dei turni . . . . . »	6,800.000
Totale . . . milioni	15,418.000

che si riducono a circa 15 milioni per l'economia di circa lire 400.000 indicata dall'allegato 3 alla presente relazione.

Cosicchè se il Parlamento approverà il disegno di legge propostogli, si saranno concessi ai ferrovieri 92.800.000 lire di miglioramenti economici in tredici anni.

« In nessun'altra Amministrazione dello Stato — dice giustamente l'on. Ancona — nè furono, nè saranno mai concessi ai relativi agenti così rapidi e così notevoli aumenti di paga. Pei ferrovieri essi erano necessari e furono quindi concessi senza badare a sacrifici ».

Infatti essi furono accordati mentre il risultato finanziario delle ferrovie andava rapidamente peggiorando. « Mentre i prodotti del traffico aumentavano rapidamente di 290 milioni, l'utile netto dell'azienda diminuiva da « 60 » a « 27 » milioni, con peggioramento finanziario gravissimo, e tanto più impressionante in quanto si verificava non ostante l'accennato aumento dei prodotti. Dei 290 milioni di maggiori prodotti i ferrovieri ne ebbero circa 146, dei quali circa 66 milioni rappresentano la paga dei nuovi ferrovieri assunti e circa 85 rappresentano il vero e proprio miglioramento economico concesso ai ferrovieri nel dodicennio 1901-1913 », miglioramento che ha aumentata la loro paga media da lire 1291 a lire 1880, e che quindi di lire 589, ossia del 45 per cento.

E si noti che in queste cifre non sono comprese le gratificazioni ed il contributo alla suaccennata opera di previdenza ».

Perciò « lo Stato compi sempre il suo dovere di aumentare le paghe ai ferrovieri man mano che il costo della vita cresceva, senza mai trincerarsi dietro quei cattivi risultati. Tutti devono riconoscerlo, e primi fra tutti i ferrovieri stessi che nella loro grandissima maggioranza sono lavoratori seri ed onesti. Essi — non ne dubitiamo — sapranno in ogni occasione tenerne il doveroso conto ».

*L'aumento delle tariffe.* — Gli aumenti di tariffe proposti sembrano all'on. Ancona supportabili.

« Si noti che dagli aumenti è stata completamente esclusa la 3<sup>a</sup> classe. Quanto ai biglietti di andata e ritorno si tratta, com'è noto, della diminuzione di un ribasso che parve eccessivo, che si aggirava attorno al 30 per cento, e che si aggirerebbe poi attorno al 20 per cento circa.

Il maggiore aggravio per le merci è per quelle spedite a piccola velocità ed a carro completo, ed è rappresentato dalla sopratassa per le spedizioni a « piccola distanza » che si determina in una sovratassa che varia da 44 centesimi a 2 centesimi per tonnellata-chilometro, mentre la distanza colpita va fino a 26 chilometri.

Il motivo di questa sovratassa sta nella grave perdita che questi trasporti a piccola distanza recano all'Amministrazione delle ferrovie, alla quale tali trasporti costano molto più del relativo incasso. Si tratta di indennizzare le Ferrovie d'una piccola parte della perdita che subiscono per tali trasporti, com'è spiegato nella relazione ministeriale.

E ancora l'applicazione del principio fondamentale del nostro sistema tariffario di agevolare a preferenza i trasporti a piccola distanza. Gli aumenti del prezzo dei trasporti sono indicati dall'allegato. I più gravi sono quelli che colpiscono le merci più povere (ad esempio il carbone) e — « si badi bene, unicamente per le distanze assolutamente eccezionali di cinque

chilometri » — e s'aggirano attorno ai cinquanta centesimi per tonnellata ».

*L'inchiesta parlamentare.* — L'on. Ancona traccia quindi il campo di studio della Commissione parlamentare per l'ordinamento ed il funzionamento delle ferrovie. E osserva:

« Il controllo parlamentare, che doveva esercitarsi con la Commissione parlamentare di vigilanza, non ha funzionato, non essendosi mai riusciti a delineare bene i suoi poteri d'indagine di fronte al Ministro e alla Direzione generale.

Fatto sta che la sua azione è completamente mancata.

Il Ministero delle ferrovie proposto dal Ministro Sonnino nel 1910, che sarebbe forse l'organo più efficace per la responsabilità e pel controllo parlamentare, è rimasta una questione ancora insoluta, e la Commissione dovrà esaminarla, ed eventualmente coordinarla alle sue proposte....

Si tratterà anche di vedere se la nostra potenzialità finanziaria ci consenta di sviluppare il servizio ferroviario sulle basi attuali e se per avventura queste basi non sieno un po' troppo grandiose e lussuose per un paese come il nostro, che non è ricco e dove le ferrovie sono tanto costose.

Si tratterà di vedere se il Paese ed il Parlamento non abbiano a volte corso un po' troppo nel volere linee non sempre necessarie, servizi di navigazione affidati alle ferrovie e divenuti troppo costosi, stazioni nuove o riformate con spesa eccessiva, impianti insomma troppo costosi.

Si tratterà al caso di ammonire Paese e Parlamento a limitare un po' le loro pretese a venire, a non progettare ogni giorno linee, parecchie delle quali non necessarie e passive ricordandogli che per costruire una ferrovia non basta che sia utile; più o meno utili sono tutte, ma bisogna che l'utilità giustifichi l'entità della spesa.

Si tratterà di vedere se non convenga di estendere i servizi economici a parecchie linee di minor traffico.

Si tratterà insomma di vedere quale debba essere il nostro  *piede di casa ferroviario*  in rapporto alla nostra potenzialità finanziaria, e se il necessario sviluppo del servizio ferroviario che è e sarà sempre il più importante strumento di progresso e di ricchezza, non possa ottenersi con maggiore economia...

Come si vede la Commissione da nominarsi ha un alto e vasto campo d'azione, e deve indicare l'indirizzo da darsi alla soluzione di un problema d'altissimo interesse nazionale.

E dopo ciò riesce facile di rispondere all'appunto che si è fatto da taluno e cioè che questa Commissione doveva conglobarsi con quella recentemente nominata pel personale, la quale fu detto, non avrebbe più motivo di esistere.

La Commissione del personale ha un campo d'azione ristretto che si riferisce soltanto al personale. Essa deve « proporre i miglioramenti e le riforme che reputerà opportune per la sistemazione economica e giuridica del personale ». Si tratta, come si vede, di una, ma per quanto importante, di una sola delle questioni che stanno dalla Direzione generale *ingiù*. Era giusto che questa Commissione avesse, come ha, una rappresentanza del personale, mentre nella nuova Commissione tale rappresentanza è evidentemente da escludersi.

Con un compito tanto limitato, la prima Commissione potrà esaurire rapidamente il suo mandato, tanto che dovrà riferire entro il corrente anno. Per l'altra non è dato dire quanto tempo impiegherà, ma certo, data la vastità e la complessità dei problemi, essa richiederà un tempo maggiore, ed è probabile che sia appena all'inizio dei suoi lavori quando la prima Commissione li avrà pressochè compiuti.

Non v'ha dunque fra le due Commissioni l'incompatibilità che a prima vista apparve a taluno; è giu-

sto che la loro costituzione sia diversa, e necessariamente siano diversi i rispettivi periodi di lavoro. E dal momento che le funzioni delle due Commissioni sono in così esplicito modo determinate, non v'è da temere che sorgano conflitti od invasioni, ed in ogni modo — ove fosse necessario, lochè non è prevedibile — potranno intervenire accordi sulla coordinazione del lavoro ».

## LE GABELLE NEL 1912-13.

Abbiamo l'accurata Relazione del comm. Lucioli, direttore generale delle gabelle, sull'esercizio finanziario 1° luglio 1912-30 giugno 1913.

Condensiamo, rilevando i dati essenziali e cominciando dal notare come le condizioni in cui si svolse l'esercizio scorso non furono delle più favorevoli, stante le gravi perturbazioni risentite dal mercato italiano per il prolungarsi della guerra libica e per lo scoppio di quella balcanica.

Adunque un po' di confusione e d'indecisione; nervosità e diffidenza nel mercato finanziario: ristagno nella produzione di contro — fatto un po' strano — ad una attività di traffici piuttosto accentuata.

Nonostante questi contrasti e tali condizioni eccezionali, la capacità del consumo non subì — nota il comm. Lucioli — alcuna contrazione. Se si astrae dal molto aleatorio provento del grano, l'entrata delle Gabelle nell'esercizio 1912-13 risulta tuttavia in forte aumento su quella dell'esercizio precedente che segna il punto massimo finora raggiunto.

Diamo dunque uno sguardo alle cifre:

### Maggiori riscossioni.

Dazio sul grano	milioni	+	56.1
Dazio sui prodotti non fiscali	»	+	6.8
Dazio sui prodotti fiscali	»	+	4.7
Diritto di statistica	»	+	1.3
Diritti marittimi	»	+	0.7
Imposta zuccheri	»	+	10.8
Imposta spiriti	»	+	6.5
Imposta gas-luce	»	+	1.4
Dazio Napoli	»	+	1.7
Altri cespiti	»	+	1.0
Totale milioni		+	91.1

### Minori riscossioni.

Dazio cotone	milioni	-	0.7
Imposta birra	»	-	0.9
Altri cespiti	»	-	0.4
Totale milioni		-	2.0

Come si vede si tratta di 89 milioni riscossi in più nel 1912-13 in confronto all'esercizio 1911-12.

Gli introiti conseguiti nel 1912-13 per *diritti doganali e marittimi* ammontarono a milioni 413.6, superando di 48.9 milioni la cifra prevista e di 68.9 milioni gli introiti conseguiti nel precedente esercizio.

Tale aumento si deve all'insolita importazione di *frumento* dall'estero a causa dello scarso raccolto nazionale.

Furono infatti importati 18.800.000 quintali di grano, con un incasso per dazio di 141.1 milioni, il massimo degli incassi dal 1900 in poi.

— Di fronte a 274.037 quintali di *caffè* nel 1911-12 se ne importarono 284.495 nel 1912-13.

Tale aumento fruttò all'erario una riscossione in più di circa 1.360.000, cosicchè il reddito doganale salì a 36.988.700 lire, mentre nel 1911-12 era stato di L. 35.629.800.

— Parlando ora del *petrolio* (comprendendo sotto questa voce la benzina, il benzolo, gli oli di resina e

di catrame) notiamo come in complesso l'importazione presenti un notevole aumento su quella dell'esercizio precedente, facendo così salire notevolmente il provento doganale a 23.3 milioni con 2 milioni in più del 1911-12.

— Un buon raccolto per più anni, la forte giacenza in magazzino impedirono che il cotone rendesse la quota prevista. Alle cause accennate è dovuta infatti la restrizione dell'importazione. Così mentre nel 1910-11 si riscossero 6.409.000 nel 1911-12 si scese a 5.756.000.

— Non ostante lo sviluppo della produzione indigena l'importazione degli *zuccheri* fu nell'esercizio 1912-13 notevolmente superiore a quella del 1911-12, poichè salì da 12.447 quintali a 23.898 nel 1912-13 per lo zucchero di 1ª qualità e da 7.723 a 10.575 quintali per quello di 2ª qualità.

Corrispondentemente le riscossioni doganali da lire 1.912.000 salirono a 3.305.000, con una differenza in più di 1.393.000 lire.

— Le riscossioni sugli *spiriti* segnarono invece una diminuzione.

Da L. 1.471.000 nel 1911-12 scesero a L. 1.392.000.

Il *grano*, il *caffè*, il *petrolio*, lo *zucchero* e gli *spiriti* dettero complessivamente un reddito per dazi e soprattasse di confine di L. 211.883.000.

Nei *dazi di uscita* si ebbe un reddito superiore a quello del 1911-12: ossia L. 746.000 contro 727.500 nell'esercizio precedente.

— Considerando ora tutti gli altri minori proventi si ha che la tassa di esportazione sugli *oggetti d'arte* e antichità diede L. 121.000 in più dell'esercizio precedente; i diritti per la *visita sanitaria* degli animali diedero lire 623.000 contro lire 729.000 nel 1911-12, con una leggera diminuzione; mentre la tassa sugli *zolfi* in Sicilia rese circa 20.000 lire in meno.

Un aumento di 1 milione circa si ebbe nei diritti di statistica.

I proventi diversi furono anch'essi in aumento.

Di fronte ad una previsione di L. 2.960.000 si ebbe un accertamento di L. 3.303.245.

I *diritti marittimi* fruttarono nell'esercizio 1912-13 L. 14.373.254 con un aumento di 676.909 sul 1911-12.

Questo aumento è dovuto al maggiore reddito delle tasse di ancoraggio e dei diritti marittimi diversi.

L'addizionale del 2% (terremoti di Messina) fruttò L. 54.000 rispetto a 52.000 del 1911-12, con una maggiore riscossione di L. 2.000.

I *pacchi postali* infine ebbero una diminuzione. Le merci importate, spedite in transito o cabotaggio, diedero per diritto di *confine* o *accessori*, L. 10.923.276 contro 11.135.754: quindi un aumento di L. 212.478.

Così riassunta la chiara e pregevole Relazione del comm. Lucioli, chiudiamo con un breve raffronto sui proventi delle gabelle durante il quinquennio 1808-09 - 1912-13, notando che le differenze in più o in meno sono dovute specialmente alla saltuaria importazione del grano e che il 1912-13 ha superato tutti gli esercizi precedenti

1908-09	L.	340.983.970
1909-10	»	302.301.365
1910-11	»	381.365.849
1911-12	»	334.683.040
1912-13	»	413.615.167

## RIVISTA ECONOMICA

Le finanze pubbliche in Svizzera. — I grandi servizi federali hanno cominciato a pubblicare i loro rapporti finanziari sull'esercizio 1913. In ciò che riguarda gli introiti delle dogane essi hanno raggiunto una cifra di 85.142.151 lire con una diminuzione di due milioni sull'anno precedente. E le cifre di gennaio u. s. mostrano che il movimento discensionale

prosegue, accentuandosi ancora: nel gennaio 1914 gli introiti delle dogane sono 5.840.000 lire contro 6.770.000 lire in gennaio 1913.

Se si passa al servizio postale l'anno 1913 ha dato un totale d'introiti di 66.433.000 lire con un avanzo sulle spese di circa un milione, mentre l'anno precedente tale avanzo ammontava a due milioni e mezzo. Bisogna notare che gli introiti postali previsti in bilancio erano stati fissati in 69.164.000 lire.

La situazione è meno cattiva per le ferrovie federali. L'avanzo netto degli introiti, che non si può ancora determinare esattamente sembra debba passare di poco quello del 1912.

Ma se l'esercizio 1913 si presenta in condizioni relativamente soddisfacenti, non vi è la stessa prospettiva per il 1914. Nel mese di gennaio ultimo le entrate d'esercizio si sono elevate a 14.145.000 lire contro 15.072.281 lire in gennaio 1913, ossia con una diminuzione di 927.281 lire. Quanto alle spese di esercizio esse hanno raggiunto 11.138.000 lire contro 10.604.568 lire ossia con un aumento di 533.431 lire. L'eccedenza delle entrate si trova così quasi un milione e mezzo inferiore a quella del mese di gennaio 1913.

Non vi è dubbio che questa diminuzione di entrate delle ferrovie federali è dovuta in parte alla crisi economica, che si è fatta sentire già in diversi paesi. Ma questa diminuzione proviene anche in parte non trascurabile dalle tariffe ridotte applicate sul Gottardo in seguito alla famosa convenzione e alla concorrenza di Loetschberg.

**Gli scioperi in Russia nel 1913.** — Secondo i dati ufficiali, nel 1913, gli operai impiegati nel distretto di Pietroburgo perdettero, in causa degli scioperi, 6.000.000 di rubli, con una perdita media di 20 rubli per ciascun operaio nel corso dell'anno.

## Norme per il pagamento delle sovvenzioni chilometriche vincolate e cedute a terzi.

La *Gazzetta Ufficiale* del 1° corrente pubblica il seguente decreto contenente le norme per il pagamento delle sovvenzioni chilometriche vincolate e cedute a terzi:

Art. 1. — Nel caso di contratti di cessione della parte di sovvenzione governativa, afferente alla costruzione di ferrovie concesse, il vincolo apposto coi certificati di riconoscimento, rilasciati dai Ministri del Tesoro e dei lavori pubblici, deve ritenersi definitivo.

Il certificato, di cui sopra, per l'ultima quota di sovvenzione governativa non può essere emesso, se non dopo il collaudo definitivo della ferrovia e dei tronchi della medesima, qualora essa sia stata suddivisa in tronchi in base all'atto di concessione.

Art. 2. — Nei casi di riscatto di ferrovie, concesse dopo le leggi 16 giugno 1907, n. 540, e 12 luglio 1908, n. 444, lo Stato terrà conto del vincolo che sia riconosciuto, a favore di terzi per tutta o parte della sovvenzione governativa, afferente alla costruzione in modo da assicurare la continuazione del pagamento della sovvenzione ceduta.

## Mercato monetario e Rivista delle Borse.

13 giugno 1914.

Ancora una volta non si hanno a registrare, nell'ottava, sensibili mutamenti nella fisionomia del mercato monetario generale: nondimeno i saggi, che subito dopo la liquidazione mensile conservavano un

certo sostegno, sono andati, negli ultimi giorni, divenendo più facili. Lo sconto libero, rimasto sul 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>% a Parigi, è piegato a 2<sup>5</sup>/<sub>8</sub>% a Londra, a Berlino, e l'interesse per prestiti giournalieri è declinato a 2% su tutte e tre queste piazze.

Una tale tendenza è da porre in relazione con la cresciuta possibilità per la Banca d'Inghilterra di assicurarsi gran parte dell'oro sud-africano affluente a Londra, e coi ritiri di metallo che la Banca di Francia continua a eseguire da New-York. Troviamo, infatti, che nella settimana a giovedì scorso la Banca d'Inghilterra ha aumentato il fondo metallico di Fr. 943 mila; la Banca di Francia di Fr. 151<sup>3</sup>/<sub>5</sub> milioni; mentre la *Reichsbank*, a sua volta, nella prima settimana del mese, ha accresciuto la propria riserva di M. 29<sup>1</sup>/<sub>2</sub> milioni.

D'altra parte i vari mercati sono stati in grado di ridurre ulteriormente il debito contratto coi rispettivi istituti centrali in occasione del termine di maggio, e la diminuzione degli impieghi raggiuglia a Ls. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> milioni per la Banca d'Inghilterra, a Fr. 272<sup>4</sup>/<sub>5</sub> milioni per la Banca di Francia, e a M. 80 milioni per la *Reichsbank*.

La inattività degli affari in genere, che distingue l'odierna situazione internazionale, continua ad esercitare la propria azione anche nel Nord-America: a New-York il prezzo del danaro rimane al precedente livello (1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 2%) nonostante la continuazione degli invii di oro all'estero, e le Banche Associate, nella settimana a sabato scorso, hanno ridotto di Doll. 4<sup>2</sup>/<sub>5</sub> milioni i prestiti, aumentando di circa 4 milioni il metallo e di 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> a oltre 49<sup>1</sup>/<sub>4</sub> milioni la eccedenza della riserva sul limite legale.

Per quanto le attuali abbondanti disponibilità sieno destinate a rarefarsi in occasione della non lontana liquidazione semestrale, esse avrebbero potuto costituire un fattore di maggior attività per il mercato finanziario se la loro stessa origine non contribuisse a frenare l'ottimismo di quest'ultimo. Ovunque speculazione e pubblico, in presenza della stasi industriale, che è causa principale dell'abbondanza monetaria, accusano un riserbo che nuoce alla fisionomia delle varie Borse, la cui irregolarità non accenna a scemare.

Nella stazionarietà in cui sono rimasti i problemi della politica internazionale ancora da risolvere, il contegno dei vari centri è dipeso principalmente da elementi locali: a Londra l'inizio della liquidazione quindicinale, a Parigi l'attesa del nuovo prestito francese e quella dell'accoglienza che la Camera riserba al Ministero Ribot, a Berlino il dubbio che i bisogni del Tesoro si ripercotano sul mercato dei capitali disponibili nell'ultima parte del semestre, hanno mantenuto assai limitato il volume degli affari, per quanto in complesso la intonazione sia risultata sufficientemente ferma. Gli stessi valori di Stato, che avevano segnato un movimento di progresso si sono in ultimo appesantiti ed hanno riperso gran parte dei loro guadagni, per il rarefarsi delle transazioni.

In simpatia con la tendenza generale, anche la nostra Rendita non ha conservato all'interno il corso massimo della settimana pur terminando in progresso. Con tutto il sostegno di cui il nostro consolidato ha dato prova all'estero e nonostante il prossimo distacco della cedola, si è voluto forse trarre un profitto dalle difficoltà presenti per neutralizzare la impressione favorevole prodotta dalle ultime dichiarazioni del Ministro del Tesoro. Certo è, però, che nei valori del nostro mercato, tolte poche eccezioni, si è mostrato assai ben disposto, a una minore inattività delle transazioni avendo fatto riscontro un semplice aumento di fermezza dei corsi.

M. J. DE JOHANNIS, Proprietario-responsabile.

TITOLI DI STATO	Sabato 6	Lunedì 8	Martedì 9	Mer- coledì 10	Giovedì 11	Venerdì 12	TITOLI PRIVATI	5 aprile 1914	12 aprile 1914
<b>Rendita italiana.</b>							Credito Fond. Sardo 4 1/2 %/o . . .	500,00	500,00
Genova . . . . .	97,45	97,50	97,47	97,45	—	—	Op. Pie San Paolo 3 3/4 %/o . . .	493,75	494,00
Parigi . . . . .	97,15	97,15	97,10	97,12	97,10	97,25	<b>Azioni.</b>		
Londra . . . . .	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	Generale Immobiliare . . . . .	265,00	264,00
Berlino . . . . .	81,05	—	81,00	—	80,95	—	Beni Stabili . . . . .	280,00	283,00
<b>Rendita francese</b>							Imprese Fondiarie . . . . .	93,50	93,00
Parigi . . . . .	85,65	85,77	85,00	85,97	85,75	85,85	Fondi Rustici . . . . .	134,00	134,00
<b>Rendita austriaca</b>							<b>VALORI FERROVIARI.</b>		
Vienna { oro . . . . .	100,35	100,35	100,30	100,75	—	100,55	<b>Obbligazioni.</b>		
argento . . . . .	81,05	81,20	81,15	81,05	—	80,85	Meridionali . . . . .	324,75	327,00
carta . . . . .	81,10	81,20	81,20	81,10	—	80,95	Mediterranee . . . . .	483,00	481,50
<b>Rendita spagnola.</b>							Sicile . . . . .	500,00	500,00
Parigi . . . . .	88,40	88,75	88,90	89,25	89,15	88,60	Venete . . . . .	503,00	503,00
Londra . . . . .	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	Ferrovie Nuove . . . . .	318,00	318,00
<b>Rendita turca.</b>							Vittorio Emanuele . . . . .	349,50	349,50
Parigi . . . . .	81,90	82,05	82,30	82,25	82,15	81,75	Tirrene . . . . .	507,00	507,00
Londra . . . . .	82,00	82,00	82,00	82,50	82,50	82,50	Lombarde (Parigi) . . . . .	255,00	256,00
<b>Rendita russa.</b>							<b>Azioni.</b>		
Parigi . . . . .	98,05	98,15	98,30	98,35	98,30	98,05	Meridionali . . . . .	535,00	538,00
<b>Consolidato inglese.</b>							Mediterranee . . . . .	224,00	224,00
Londra . . . . .	73 1/4	73 11/16	74,00	74 1/4	74 1/16	74,00	Omnibus . . . . .	46,00	46,00
<b>Rendita giapponese.</b>							Venete . . . . .	—	110,00
Londra . . . . .	78 1/4	78 1/4	78 1/4	78 1/2	78 1/2	78 1/2	<b>VALORI INDUSTRIALI.</b>		
<b>Consolidato prussiano.</b>							<b>Azioni.</b>		
Berlino . . . . .	86,70	86,70	86,70	86,70	86,75	86,70	Navigazione Generale . . . . .	393,00	397,00
<b>CAMBI.</b>							Acciaierie Terni . . . . .	1294,00	1305,00
Francia . . . . .			da 100,25	a 100,45			Società Ansaldo . . . . .	238,00	237,50
Inghilterra . . . . .			> 25,26	> 25,30			Raff. Ligure-Lombarda . . . . .	316,75	314,50
Germania . . . . .			> 123,17	> 123,37			Lanificio Rossi . . . . .	1460,00	1460,00
Austria . . . . .			> 104,47	> 104,65			Cotonificio Cantoni . . . . .	397,75	398,00

TITOLI PRIVATI	5 aprile 1914	12 aprile 1914	TITOLI PRIVATI	5 aprile 1914	12 aprile 1914
<b>VALORI BANCARI</b>			<b>Azioni.</b>		
Banca d'Italia . . . . .	1,372,00	1,375,00	Navigatione Generale . . . . .	393,00	397,00
> Commerciale . . . . .	748,50	752,00	Acciaierie Terni . . . . .	1294,00	1305,00
Banco di Roma . . . . .	92,75	93,00	Società Ansaldo . . . . .	238,00	237,50
Bancaria Italiana . . . . .	91,00	91,00	Raff. Ligure-Lombarda . . . . .	316,75	314,50
Credito Italiano . . . . .	520,00	521,00	Lanificio Rossi . . . . .	1460,00	1460,00
Credito Provinciale . . . . .	161,00	162,00	Cotonificio Cantoni . . . . .	397,75	398,00
Istituto Italiano di Credito Fondiario . . . . .	543,00	543,00	> Veneziano . . . . .	44,00	45,00
<b>VALORI FONDIARI.</b>			Condotte d'Acqua . . . . .	220,00	223,00
<b>Cartelle fondiarie.</b>			Acqua Pia . . . . .	1815,00	1805,00
Istituto Italiano di Credito Fondiario { 4 1/2 %/o . . . . .	508,00	508,00	Linificio e Canapificio Naz. . . . .	150,50	149,00
{ 4 %/o . . . . .	485,00	486,00	Concimi Romani . . . . .	138,00	138,50
{ 3 1/2 %/o . . . . .	440,00	440,00	Metallurgiche Italiane . . . . .	102,00	104,00
Cassa di Risparmio Milano { 5 %/o . . . . .	509,00	509,00	Piombino . . . . .	75,00	75,00
{ 4 %/o . . . . .	506,00	506,25	Elettriche Edison . . . . .	569,00	484,00
{ 3 1/2 %/o . . . . .	465,75	464,50	Eridania . . . . .	566,50	552,50
Banca Nazionale 3 3/4 %/o . . . . .	482,00	481,00	Gas Roma . . . . .	822,00	823,00
Banco di Napoli . . . . .	479,00	477,00	Molini Alta Italia . . . . .	197,00	197,00
Monte Paschi Siena 3 1/2 %/o . . . . .	445,00	445,00	Ceramica Richard . . . . .	252,00	250,00
			Ferriere . . . . .	103,00	108,00
			Offic. Miani e Silvestri . . . . .	82,00	82,00
			Montecatini . . . . .	125,00	120,75
			Carburo Romano . . . . .	560,00	549,00
			Zuccheri Romani . . . . .	68,50	68,50
			Elba . . . . .	197,00	205,00
			Marconi . . . . .	71,00	74,00
			Rubattino . . . . .	391,50	396,00
			<b>TITOLI FRANCESI.</b>		
			Banca di Francia . . . . .	—	—
			Banca Ottomana . . . . .	608,00	612,00
			Canale di Suez . . . . .	4935,00	4950,00
			Credito Fondiario . . . . .	885,00	888,00
			Banco di Parigi . . . . .	1468,00	1496,00

ISTITUTI di Emissione	BANCHE ITALIANE						BANCHE ESTERE					
	d'Italia		di Sicilia		di Napoli		di Francia		del Belgio		dei Paesi Bassi	
	10 mag.	20 mag.	20 mag.	31 mag.	20 mag.	31 mag.	31 magg.	11 giug.	28 mag.	4 giug.	30 mag.	7 giug.
Incasso oro . . . . .			55,600	55,600	236,000	236,500	3,683,000	3,824,600	442,000	452,700	162,100	163,100
> argento . . . . .	1,209,800	1,210,200					626,800	637,400			8,300	8,400
Portafoglio . . . . .	407,400	408,800	50,700	51,900	123,100	126,500	1,732,700	1,428,700	588,200	575,300	67,200	66,800
Anticipazioni . . . . .	82,100	75,300	6,100	5,900	31,300	31,400	703,300	734,500	48,200	53,600	68,800	66,300
Circolazione . . . . .	1,554,500	1,525,100	91,600	94,500	407,600	402,600	6,130,900	5,950,000	983,100	970,100	318,100	318,600
C/c e debiti a vista . . . . .	186,000	193,100	40,900	42,300	63,000	67,100	764,500	941,900	112,100	128,100	7,300	5,000
Saggio di sconto . . . . .	5 %/o	5 1/2 %/o	5 %/o	5 1/2 %/o	5 %/o	5 1/2 %/o	3 1/2 %/o	3 1/2 %/o	4 %/o	4 %/o	4 %/o	4 %/o

ISTITUTI di Emissione	BANCHE ESTERE									
	d'Inghilterra		Imperiale Germanica		Austro-Ungherese		di Spagna		Associate di New-York	
	4 giugno	11 giugno	31 magg.	7 giugno	31 magg.	7 giugno	30 magg.	6 giugno	30 magg.	6 giugno
Incasso oro . . . . .	35,992	36,935	1,635,100	1,650,100	1,610,300	1,608,700	698,500	701,600	437,800	441,700
> argento . . . . .							728,600	723,200		
Portafoglio . . . . .	41,133	38,655	87,100	803,900	762,600	718,800	683,200	677,900	2,117,100	2,112,700
Anticipazioni . . . . .			66,400	59,500	171,500	179,800	150,000	150,000		
Circolazione . . . . .	23,994	23,696	2,013,900	1,909,800	2,290,000	2,187,900	1,901,500	1,905,700	41,300	41,300
Depositi . . . . .	42,365	41,677	842,300	883,900	224,300	281,800	468,500	465,000	2,048,400	2,055,400
Depositi di Stato . . . . .	17,547	16,998	—	—	—	—	—	—	513,000	515,400
Riserva legale . . . . .	25,448	26,690	—	—	—	—	—	—	48,000	49,300
> eccedenza . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> deficit . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
> proporzione %/o . . . . .	42,50	45,50	—	—	—	—	—	—	—	—
Circolazione margine . . . . .	—	—	239,900	373,500	79,700	20,900	—	—	—	—
> tassata . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saggio di sconto . . . . .	3 %/o	3 %/o	4 %/o	4 %/o	4 %/o	4 %/o	4 1/2 %/o	4 1/2 %/o	—	—

# ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO

Capitale statutario L. 100 milioni - Emesso e versato L. 40 milioni

**SEDE IN ROMA**

Via Piacenza N. 6 (Palazzo proprio)

---

L'Istituto Italiano di Credito Fondiario fa mutui al 4 per cento, ammortizzabili da 10 a 50 anni. I mutui possono esser fatti, a scelta del mutuatario, in contanti od in cartelle.

I mutui si estinguono mediante annualità di importo costante per tutta la durata del contratto. Esse comprendono l'interesse, le tasse di ricchezza mobile, i diritti erariali, la provvigione come pure la quota di ammortamento del capitale, e sono stabilite in L. 5,74 per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata di 50 anni, per i mutui in cartelle; in L. 5,92 per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata di 50 anni per i mutui in contanti fino a L. 10.000; in L. 5,97 per i mutui in contanti da L. 10.500 a L. 99.500; e in L. 6,02 per i mutui di L. 100.000 ed oltre.

Il mutuo dev'essere garantito da prima ipoteca sopra immobili di cui il richiedente possa comprovare la piena proprietà e disponibilità, e che abbiano un valore almeno doppio della somma richiesta e diano un reddito certo e durevole per tutto il tempo del mutuo. Il mutuatario ha il diritto di liberarsi in parte o totalmente del suo debito per anticipazione, pagando all'Erario ed all'Istituto i compensi a norma di legge e contratto.

All'atto della domanda i richiedenti versano: L. 5 per i mutui sino a L. 20.000, e L. 10 per le domande di somma superiore.

Per la presentazione delle domande e per ulteriori schiarimenti sulla richiesta e concessione di mutui, rivolgersi alla Direzione Generale dell'Istituto in Roma, come pure presso tutte le sedi e succursali della Banca d'Italia, le quali hanno esclusivamente la rappresentanza dell'Istituto stesso.

Presso la sede dell'Istituto e le sue rappresentanze sopra dette si trovano in vendita le Cartelle Fondiarie e si affettua il rimborso di quelle sorteggiate e il pagamento delle cedole.